


Regolamento di attuazione della Legge Regionale FVG 18 marzo 2011, n. 3

NORME TECNICHE

Comune di



MANZANO



INDICE

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 – Riferimenti normativi, obiettivi generali e contenuti del Regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Elaborati del Regolamento</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 – Definizioni</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 – Efficacia e attuazione del Regolamento</i>	<i>7</i>
TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO	9
<i>Art. 5 - Impianti esistenti</i>	<i>9</i>
<i>Art. 6 - Zonizzazione del territorio</i>	<i>10</i>
<i>Art. 7 – Localizzazioni incompatibili</i>	<i>12</i>
<i>Art. 8 – Territorio neutro</i>	<i>13</i>
<i>Art. 9 – Siti idonei</i>	<i>14</i>
<i>Art. 10 – Integrazione paesaggistica</i>	<i>15</i>
<i>Art. 11 – Dispositivi e volumi tecnici</i>	<i>17</i>
<i>Art. 12 – Area di pertinenza</i>	<i>18</i>
<i>Art. 13 – Impianti mobili</i>	<i>19</i>
TITOLO 3. PROCEDURE	20
<i>Art. 14 – Programmi di sviluppo delle reti</i>	<i>20</i>
<i>Art. 15 – Vigilanza e monitoraggio</i>	<i>21</i>
<i>Art. 16 – Accesso alle informazioni e formazione</i>	<i>22</i>
TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI	23
<i>Art. 17 – Approvazione del Regolamento e sue varianti</i>	<i>23</i>
<i>Art. 18 – Norma finale</i>	<i>24</i>

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Riferimenti normativi, obiettivi generali e contenuti del Regolamento

1. Il Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile (R.C.T.M.) è stato predisposto ai sensi della L.R. 18/03/11 n. 3 "Norme in Materia di Telecomunicazioni" (L.R. 3/11).
2. Il R.C.T.M. persegue i seguenti obiettivi:
 - a) Il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione dei campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme;
 - b) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione sul territorio regionale degli impianti;
 - c) la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio della Regione;
 - d) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione dei campi elettromagnetici;
 - e) l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia mobile;
 - f) la minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, in particolare alle volumetrie edificatorie assentibili, a seguito della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia mobile;
 - g) la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale temperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
 - h) la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
 - i) il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti;
 - j) un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio;
 - k) la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di ricollocazione degli impianti;
 - l) l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;
 - m) l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
 - n) la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico.
3. I principali contenuti del R.C.T.M. riguardano:
 - a) obiettivi e strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali;
 - b) la localizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistenti;
 - c) l'individuazione delle parti del territorio comunale da adibire alla localizzazione degli impianti per telefonia mobile;
 - d) le modalità per la realizzazione delle infrastrutture per la telefonia mobile.

Art. 2 – Elaborati del Regolamento

1. Il R.C.T.M. è formato dai seguenti elaborati:
 - a) Elaborati grafici
 - 1 Tavola di analisi
 - 2 Campi elettromagnetici area comunale
 - 3 Campi elettromagnetici area dettaglio
 - 4 Tavola di zonizzazione
 - b) Elaborati descrittivi
 - A Relazione
 - B Norme Tecniche di Attuazione
2. Tra gli elaborati costitutivi del R.C.T.M., come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:
 - 4 Tavola di zonizzazione
 - B Norme Tecniche di Attuazione
3. Qualora vi fosse divergenza tra i grafici del R.C.T.M. a scale diverse, prevalgono le indicazioni del grafico a scala più dettagliata.

Art. 3 – Definizioni.

1. Ai fini della corretta applicazione del R.C.T.M., anche con riferimento all'art. .5 della L.R. 3/11, si riportano le seguenti definizioni.
- a) "operatori delle telecomunicazioni": gli operatori come definiti dal Codice delle comunicazioni;
 - b) "impianti per la telefonia mobile": l'insieme di tutti gli apparati che vengono localizzati sul territorio per garantire il servizio di telefonia mobile, tra i quali ricadono gli impianti fissi e mobili per telefonia mobile, i ponti radio e le microcelle;
 - c) "impianto fisso per telefonia mobile": (I.T.M.) la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza;
 - d) "impianto mobile per la telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;
 - e) "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile;
 - f) "microcella": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt;
 - g) "esposizione": la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
 - h) "limite di esposizione": il valore di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
 - i) "valore di attenzione": il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;
 - j) "obiettivi di qualità"
 - i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - i valori di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate;
 - k) "esposizione della popolazione": ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici o elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
 - l) "manutenzione ordinaria": ogni intervento conservativo degli impianti e degli apparati esistenti, compresa la sostituzione delle antenne con mantenimento delle stesse caratteristiche tecniche radioelettriche preesistenti;

- m) "modifica migliorativa": ogni modifica degli impianti che non comporti in alcun punto del territorio un aumento dei livelli di campo elettromagnetico;
- n) "potenza" degli impianti o degli apparati: la potenza complessiva dell'impianto e dell'apparato ai connettori d'antenna;
- o) "infrastrutture per telecomunicazioni": insieme delle reti, sistemi e apparati per telecomunicazioni, composti da dorsali principali e da reti di accesso agli utenti finali;
- p) "banda larga": ambiente tecnologico digitale costituito da infrastrutture per telecomunicazioni, applicazioni, contenuti e servizi che consentono prestazioni ai massimi livelli di interattività;
- q) "capacità trasmissiva": capacità di trasmissione dati da parte di una infrastruttura per telecomunicazioni in banda larga tramite tecnologie cablate e non cablate attive e non, ivi compresa la fibra ottica spenta.

Art. 4 – Efficacia e attuazione del Regolamento

1. Il R.C.T.M. ha efficacia su tutto il territorio comunale e definisce la disciplina per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto stabilito dalle planimetrie del Regolamento e dalle presenti Norme Tecniche d'Attuazione.
2. Il R.C.T.M. ha efficacia a tempo indeterminato e verrà aggiornato qualora sia necessario ad individuare nuove o diverse localizzazioni, secondo le procedure specificate al successivo Titolo III.
3. Il R.C.T.M., secondo quanto previsto dalla L.R. 3/11 si attua mediante presentazione di SCIA(si veda il successivo punto a)) al Comune per le installazioni e le modifiche di tutte le infrastrutture e gli impianti previo accertamento da parte dell'Agenzia Regionale per la protezione ambiente (ARPA)
 - a) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) secondo la normativa edilizia vigente, integrata di una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del Regolamento di cui all'art. 1. Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti.
 - b) La SCIA, oltre all'asseverazione di cui alla precedente lettera a), è corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, secondo le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'art.29, comma 4, nonché di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti.
 - c) Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui alla precedente lettera b), fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, qualora dovuto, non sia allegato alla SCIA il Comune, qualora gli atti mancanti non siano prodotti entro 30 giorni dal ricevimento della notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento, indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme e secondo le disposizioni di cui all'art.8 della Legge Regionale 3/11, per quanto applicabili e compatibili.
 - d) La realizzazione di microcelle è soggetta alla comunicazione di cui all'art.8 comma 6 della Legge Regionale 3/11.
 - e) Non si applicano le disposizione della Legge Regionale 3/2001.
4. L'installazione di un impianto fisso di telefonia mobile da parte di un successivo gestore su un'I.T.M. esistente costituisce intervento di nuova realizzazione pertanto sarà subordinato alla presentazione di SCIA analoga a quella descritta al precedente comma 3.
5. L'insediamento delle infrastrutture fisse per telefonia mobile dovrà avvenire in aree di proprietà esclusiva dei soggetti che autorizzano l'insediamento dell'impianto. Per tanto all'atto della presentazione della SCIA il soggetto richiedente/denunciante dovrà dimostrare di aver valido titolo ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio, ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente la presentazione della SCIA dovrà contenere il consenso scritto, sotto forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono gli impianti e le loro pertinenze.

6. Per tutte le presentazioni di SCIA che riguardano immobili, beni o aree soggette al vincolo di cui alla Parte III, Titolo II è obbligatorio acquisire il parere preventivo da parte Soprintendenza ai Beni Ambientali.

TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO

Art. 5 - Impianti esistenti.

1. Gli I.T.M. esistenti possono essere classificati distinguendo tra:
 - a) I.T.M. esistenti ritenuti compatibili con gli obiettivi del Regolamento;
 - b) I.T.M. esistenti ritenuti parzialmente compatibili con gli obiettivi del Regolamento;
 - c) I.T.M. esistenti ritenuti incompatibili con gli obiettivi del Regolamento che si ritiene pertanto debbano essere rilocalizzati.

Gli I.T.M. attualmente esistenti sul territorio comunale Telecom cod.267, Vodafone cod.269, Wind cod.268, H3G cod.2361, Vodafone cod.4240 e Telecom cod.4643 sono classificati come I.T.M. compatibili con gli obiettivi del Regolamento.

I.T.M. ESISTENTI RITENUTI COMPATIBILI

2. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'approvazione del R.C.T.M. e ritenuti compatibili si potrà procedere all'esecuzione di tutte le tipologie di intervento ammesse dal R.C.T.M. per le localizzazioni idonee.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, sono sempre ammessi.
4. Gli interventi riguardanti
 - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica delle bande di frequenza già concesionate;
 - d) Installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello concessionario; sono soggette a presentazione di SCIA.
5. La modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature di impianti fissi per telefonia mobile che preveda la variazione di uno dei seguenti parametri:
 - a) coordinate dei sistemi radianti;
 - b) direzioni di irradiazioni (settori);
 - c) tipologia dell'impianto e tecnica di trasmissione (GSM, DCS, UMTS, Wi-Max, LTE);
 - d) altezza centro elettrico rispetto a terra (m);
 - e) quota base impianto sul livello del mare o quota piede edificio per gli impianti su edifici (m);
 - f) numero di antenne trasmettenti;
 - g) tilt meccanico antenne;
 - h) tilt elettrico antenne;
 - i) potenza al connettore d'antenna (W) per settore e per sistema di trasmissione;
 - j) modello antenne;

è subordinata alla preventiva acquisizione di un nuovo parere da parte dell'A.R.P.A.

6. Gli interventi di modifica del sostegno delle antenne, dei locali tecnici posti alla base dei sostegni, che non siano riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria, o gli interventi di completa sostituzione del palo e/o traliccio sono soggetti a presentazione di SCIA.

I.T.M. ESISTENTI RITENUTI PARZIALMENTE COMPATIBILI

7. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del R.C.T.M., ritenuti parzialmente compatibili sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio.
8. Gli interventi riguardanti:
 - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica bande di frequenza già concessionate.
 - d) Installazione in co-sitig di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello concessionario nel rispetto delle prescrizioni contenute al comma 3 del precedente art. 4;sono soggetti a SCIA. L'eventuale intervento di mitigazione, dovrà essere previsto e attuato solo in sede di richiesta d'intervento soggetto a SCIA da parte del Gestore. La documentazione progettuale, allegata alla SCIA, dovrà contenere specifici elaborati grafici riguardanti gli interventi di mitigazione previsti per il sito.

I.T.M. ESISTENTI RITENUTI INCOMPATIBILI

9. Gli impianti esistenti possono essere ritenuti incompatibili nei casi in cui:
 - a) per la loro localizzazione rappresentano elemento di disturbo e grave alterazione del paesaggio che non risulta possibile mitigare con eventuali azioni di mascheramento;
 - b) siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
10. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del R.C.T.M. ritenuti incompatibili si potrà procedere, fino alla scadenza dei relativi atti autorizzativi, all'esecuzione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente necessari per garantire l'integrità degli apparati tecnologici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, tra i quali ricadono anche gli interventi per il miglioramento tecnologico ai fini della minimizzazione delle emissioni.
11. Non saranno in ogni caso ammessi i seguenti interventi di:
 - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica della banda di frequenze già concessionate.
12. Gli impianti dovranno essere rilocalizzati all'interno dei siti individuati dal regolamento come siti idonei.
13. Gli impianti che determinano dei valori di campo elettromagnetico superiori a quelli imposti dalle normative vigenti (6 V/m per permanenze superiori alle 4 ore consecutive, 20 V/m per permanenze inferiori) dovranno essere ricondotti alla conformità seguendo i metodi specificati nel DPCM 08/07/2003, ivi compresa la loro eventuale rilocalizzazione all'interno di siti preferenziali o idonei, così come individuati dal R.C.T.M.

Art. 6 - Zonizzazione del territorio

1. Per una puntuale definizione delle previsioni del R.C.T.M. vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni
 - a) localizzazioni incompatibili;
 - b) territorio neutro;
 - c) siti idonei;che sono rappresentate negli elaborati grafici di progetto e definite, a livello normativo, dai successivi articoli 7, 8 e 9.

Art. 7 – Localizzazioni incompatibili.

1. In applicazione del principio di cautela di cui all'articolo 174, comma 2, del Trattato che istituisce la Comunità Europea, le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e micro celle sono vietate su edifici e relative pertinenze interamente destinati a:
 - a) Asili nido;
 - b) Scuole di ogni ordine e grado;
 - c) Attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;
 - d) Attrezzature per l'assistenza agli anziani;
 - e) Attrezzature per l'assistenza ai disabili;
 - f) Ospedali e alle altre strutture adibite a degenza.

Art. 8 – Territorio neutro

1. Il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti viene definito come territorio neutro nel quale l'eventuale realizzazione di nuovi impianti deve essere recepita nel R.C.T.M. secondo quanto previsto al successivo comma 5 del presente articolo.
2. Il territorio neutro è composto da tre sottoclassi:
 - a) territorio neutro tutelato dal PRG vigente non rientrante tra le zone tutelate per legge (vincoli di tipo ambientale o storico-culturali);
 - b) territorio neutro – aree a destinazione residenziale, servizi e aree industriali comprese nei centri abitati;
 - c) territorio neutro a destinazione agricola e aree produttive isolate.
3. L'installazione di microcelle avverrà in via prioritaria in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari.
4. Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito del centro storico, nelle zone e nei complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal R.C.T.M., si potrà procedere all'installazione solamente di microcella, picocelle o cavi radianti, che dovranno in ogni caso essere armonizzati con l'insieme delle strutture edilizie esistenti e resi coerenti con le facciate.
5. A seguito di nuove richieste presentate dai gestori entro i termini di legge, una volta che siano attuate le previsioni contenute nel R.C.T.M. riguardanti i siti idonei o qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio, all'interno della zona sono sempre ammesse varianti al R.C.T.M per l'individuazione di nuovi siti idonei.

Art. 9 – Siti idonei.

1. Nella tavola di progetto sono individuati i siti idonei per la localizzazione di I.T.M. sulla base di un attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico. Tali localizzazioni potranno essere utilizzate per l'insediamento di nuove I.T.M. e/o la rilocalizzazione di quelle già esistenti nel territorio comunale.
2. Nella localizzazione dei siti idonei si è tenuto in considerazione il principio di minimizzazione dell'inquinamento elettromagnetico riguardo alle aree a carattere residenziale.
3. Nella tavola di progetto sono inoltre inserite possibili localizzazioni alternative ai siti idonei da considerare nel caso in cui questi ultimi non risultino compatibili con le necessità di copertura del pubblico servizio. Per l'insediamento di I.T.M. in queste posizioni dovrà essere utilizzata la maggior cura possibile nella progettazione degli impianti al fine di minimizzare l'impatto delle strutture e renderle compatibili con l'intorno, così come previsto all'art.3 comma 5 del D.P.G.R. 94/2005.
4. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni relative all'integrazione paesaggistica ed alle modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:
 - a) si dovranno adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata alla SCIA per gli interventi successivi alla installazione;
 - b) si dovranno adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un'altra I.T.M., anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
 - c) qualora la localizzazione ricada nelle adiacenze delle zone residenziali ed assimilabili, e si debba necessariamente realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un edificio, si dovrà posizionarlo su dei sostegni sulla sommità di edifici alti. La posa del manufatto dovrà essere asseverata, nel merito della compatibilità statica della struttura di supporto, da tecnico abilitato. Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti in modo tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;
 - d) le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza non deve essere superiore a 0,80 m., misurati dal centro del sostegno, possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
 - e) ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, posto alla base del sostegno, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. In presenza di elementi dissonanti con l'ambiente l'impianto potrà essere mascherato anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno.

Art. 10 – Integrazione paesaggistica

1. La realizzazione degli impianti di telefonia mobile dovrà osservare i principi di integrazione paesaggistica riportati nei commi successivi.
2. Nella progettazione e realizzazione delle I.T.M. si terrà conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, intesa quale l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva delle I.T.M. e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate.
3. Le nuove I.T.M. devono essere realizzate utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo.
4. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni.
5. Vanno usati, ove possibile, sostegni verticali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.
6. Le I.T.M. vanno posizionate prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci; le antenne devono essere localizzate nelle zone da coprire.
7. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione dell'I.T.M. deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato.
8. Ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano.
9. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.
10. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di I.T.M. non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.
11. La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti
12. Le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Per tanto non sono ammessi sbracci, solo qualora venga dimostrata (con idonea documentazione da allegare al progetto) l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio, il Comune potrà motivatamente concedere/autorizzare la realizzazione di sbracci, la cui lunghezza deve essere minima (max. cm. 80).
13. Al fine di armonizzare la parte visibile delle I.T.M. e l'ambiente circostante sotto il profilo cromatico e dei materiali, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell'edificio o dell'infrastruttura e tinte che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione.

14. Al fine di armonizzare visivamente le I.T.M., le antenne devono essere allontanate preferibilmente localizzate su un piccolo traliccio al centro del tetto o del terrazzo, le antenne andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.
15. Possono essere installate I.T.M. su serbatoi d'acqua, sia sulle pareti che in sommità, su pali o tralicci. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Di norma non possono essere installate antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.
16. Non potranno essere previsti degli aggetti, misurati dal centro del sostegno, superiori di metri 0,8. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni stessi.
17. Ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, si dovrà utilizzare uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante l'impianto anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l'ambiente. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici parzialmente interrati.

Art. 11 – Dispositivi e volumi tecnici

1. Gli apparati tecnologici dell'I.T.M. saranno di preferenza installati entro strutture esistenti o in armadiature di servizio da addossare a strutture esistenti, poste anche su lotti non funzionalmente contigui.
2. Nei casi in cui non sono realizzabili le soluzioni di cui al comma precedente, le strutture destinate ad ospitare gli apparati tecnologici sono accorpate in un unico volume, che verrà collocato, nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi o in posizione marginale. Si deve valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di tali strutture, in posizione interrata.
3. Gli eventuali ampliamenti di armadiature e volumi di servizio dovranno essere eseguiti in analogia all'esistente per tipologia dei materiali e sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.
4. Nel caso in cui vengano realizzate I.T.M. in grado di ospitare gestori diversi nel medesimo sito, il volume tecnico di servizio dovrà consentire l'installazione degli apparati tecnologici di tutti i gestori, anche se realizzati con tempi diversi.

Art. 12 – Area di pertinenza

1. Per la sistemazione delle area di pertinenza delle infrastrutture per la telefonia mobile dovranno essere adottate delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano di mimetizzare, il più possibile, l'impianto rispetto allo sfondo su cui si attesta.
2. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) l'area di pertinenza libera da I.T.M. e da armature e volumi di servizio dovrà essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, escludendo depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;
 - b) eventuali piattaforme in calcestruzzo saranno rinverdite mediante riporto di terreno vegetale;
 - c) le scalinate saranno realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;
 - d) il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti, dovrà quindi essere studiata caso per caso una soluzione adeguata. Qualora si intenda realizzare dei cordoli in calcestruzzo con soprastante rete metallica questa dovrà essere mascherata con una quinta di verde di essenze autoctone di adeguata altezza.
3. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
4. Ove ciò non risultasse possibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso verrà realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione comunale, evitando comunque tracciati a forte impatto ambientale e/o visivo.
5. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i gestori sono tenuti a concordare preventivamente l'intervento con l'ufficio comunale competente e a rispettare quanto previsto dalle eventuali norme regolamentari comunali in materia, tale intervento dovrà essere in ogni caso compreso nel progetto allegato alla SCIA.
6. In caso di dismissione o rilocalizzazione delle I.T.M. il gestore è obbligato alla rimessa in ripristino del sito dismesso e a comunicarlo al Comune, all'A.R.P.A. e all'A.S.S..

Art. 13 – Impianti mobili

1. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale al fine di sopperire, in via temporanea, ad eventi straordinari e per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, per tanto tali impianti potranno insistere su un medesimo sito, e nel suo immediato intorno, per un periodo non superiore a novanta giorni. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'attivazione dell'impianto è ammessa il rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'Autorizzazione in precario ai sensi dell'art.49 della L.R. 5/2007 e previa acquisizione dei pareri vincolanti dell'ARPA e dell'ASS.
2. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile, che prevedano l'installazione di I.T.M. per un periodo uguale od inferiore a 15 giorni, potrà avvenire su tutto il territorio comunale e sarà soggetto a comunicazione preventiva, da parte dei Gestori, al Comune, all'ARPA ed ASS territorialmente competente. La denuncia dovrà essere corredata dalle caratteristiche tecniche dell'impianto e dalla certificazione, da parte del gestore, attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.

TITOLO 3. PROCEDURE

Art. 14 – Programmi di sviluppo delle reti

1. I Gestori (e analogamente anche altri soggetti che gestiscono reti di telefonia mobile quali Rete Ferroviaria Italiana, Protezione Civile della Regione e Servizio Sanitario Regionale) presentano al Comune il proprio programma annuale di sviluppo della rete (il programma di sviluppo oltre all'individuazione delle I.T.M. esistenti contiene le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali sia come aree di ricerca e le proposte di modifica degli impianti esistenti) entro il 31 marzo di ogni anno. In tale documento potranno essere altresì delineate, le previsioni delle evoluzioni della domanda dei servizi di telefonia mobile e le conseguenti implementazioni/modifiche della rete che si intendono attuare, in modo da dare la possibilità al Comune di meglio ridefinire le previsioni del R.C.T.M. anche a medio termine.
2. I programmi di sviluppo delle reti sono depositati fino al 15 aprile di ogni anno presso il Comune; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale ed eventualmente sul sito internet del Comune. L'Amministrazione Comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità dei programmi pervenuti.
3. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del programma di sviluppo della rete, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
4. Entro il 30 aprile successivo, chiunque sia interessato, in quanto titolare di interessi privati o pubblici, o portatore di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, formula eventuali osservazioni o proposte.
5. Entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione dei programmi di sviluppo delle reti l'Amministrazione Comunale effettua una valutazione degli stessi, anche alla luce delle osservazioni e delle proposte presentate ai sensi del comma precedente, e predispone contestualmente, qualora necessario, il progetto di variante al R.C.T.M., tenuto conto dei programmi di sviluppo stessi, valutata la compatibilità delle richieste presentate con gli obiettivi propri fissati dal vigente Regolamento.
6. Entro i 90 giorni successivi al termine di cui al comma precedente viene redatto il progetto definitivo di variante al R.C.T.M. e viene avviata la procedura di approvazione.
7. Nel caso in cui il programma di sviluppo non venga presentato nei termini, si prescinde da esso, conseguentemente le richieste di nuove localizzazioni, per l'anno successivo, potranno essere presentate solamente sulla base delle previsioni del R.C.T.M. vigente al momento della richiesta.

Art. 15 – Vigilanza e monitoraggio

1. Tutte le I.T.M. presenti sul territorio comunale saranno sottoposte a controlli ambientali anche dietro richiesta del Comune ai soggetti competenti.
2. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia municipale e degli altri Uffici comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.
3. I dati delle misure eseguite dall'ARPA sono a disposizione delle Autorità competenti alla vigilanza, e verranno acquisiti e pubblicizzati a cura del Comune anche attraverso il proprio sito Internet in modo che possano essere letti, da parte dei cittadini, i livelli di campo elettromagnetico registrati sul territorio.
4. Il Comune realizza e aggiorna periodicamente la mappatura del campo elettromagnetico su tutto il territorio comunale, che verrà anch'essa pubblicizzata sul proprio sito internet. L'espletamento di tale competenza potrà essere svolto in forma associata con altri Comuni.
5. Il Comune potrà farsi promotore di specifiche iniziative di controllo dei campi elettromagnetici sul territorio comunale anche attraverso la stipula di convenzioni con ARPA.

Art. 16 – Accesso alle informazioni e formazione

1. Il Comune assicura a tutti gli interessati, aventi titolo, l'accesso ai documenti amministrativi inerenti le I.T.M., nelle forme previste dalla L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e ai cittadini residenti, ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 267/00, assicura le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, nonché l'accesso, in generale, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale inerenti la localizzazione di tutte le tipologie di I.T.M. nel proprio territorio, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/97 e/o per eventuali disposizioni di legge o del regolamento comunale sul diritto d'accesso e di informazione.
2. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione alla cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici al fine di garantire una maggior partecipazione, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, anche in forma associata con altri comuni.

TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Approvazione del Regolamento e sue varianti

1. Il R.C.T.M. viene approvato secondo la seguente procedura:
 - a) il R.C.T.M. e' approvato dal Consiglio comunale;
 - b) la deliberazione di approvazione del R.C.T.M., divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
2. Il R.C.T.M. ha durata indeterminata ed e' aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale.

Art. 18 – Norma finale.

1. Per quanto non specificamente previsto dal R.C.T.M., si applicano le disposizioni stabilite dalla L.R. 3/11, e per quanto non previsto da questa si applicano le prescrizioni contenute nel P.R.G., nei piani attuativi, nel Regolamento edilizio e negli altri regolamenti comunali vigenti.